CAMERA DEI DEPUTATI N. 1065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, SIMEONE

Norme in favore degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tutti gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, sono esposti a grave rischio a causa della loro attività di servizio, così come evidentemente dimostrato dai numerosi attentati ai magistrati, nei quali è rimasto coinvolto, spesso, anche il predetto personale.

Con profondo senso di giustizia, le varie sentenze del TAR (nn. 1001 del 1992 e 1750 del 1993) e del Consiglio di Stato (n. 923 del 1993) hanno riconosciuto la sostanziale gravità della posizione di rischio del magistrato, come del suo ausiliario (che, tra l'altro, nei casi in cui non vi sia scorta, finisce con l'assumere una posizione di unica protezione del magistrato), affermandosi che, essendo comune l'impegno del magistrato e dell'ausiliario per la realizzazione del servizio giustizia, vi è bisogno di meccanismi retributivi che assi-curino agli ausiliari del pubblico ministero e del giudice un trattamento identico a quello riconosciuto al personale di altri settori esposti a rischio ed, in particolare, al magistrato.

Per raggiungere tale obiettivo, basterebbe che l'indennità giudiziaria o di rischio prevista dalla legge n. 221 del 1988 fosse indicizzata così come quella attribuita alla magistratura: a tale scopo sarebbe sufficiente abrogare l'articolo 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993, il quale venne introdotto dal legislatore proprio per evitare l'indicizzazione dell'indennità in questione (che, tra l'altro, era stata riconosciuta come legittima da varie sentenze). E non si applica l'articolo 72,

comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il legislatore, nella preparazione della legge n. 221 del 1988, ha ingiustamente omesso di statuirne la pensionabilità, come quella per il personale civile dell'amministrazione penitenziaria (legge 16 ottobre 1991, n. 321).

Noi riteniamo, pertanto, che dovrebbero essere pensionabili anche le indennità di cui alla legge n. 221 del 1988, anche al fine di perequare le disparità di trattamento nello stesso Ministero, dal momento che l'indennità giudiziaria è diretta a compensare il lavoro oneroso che è chiamato a svolgere il personale giudiziario ed è componente normale del trattamento economico degli ausiliari del pubblico ministero e del giudice.

L'indennità giudiziaria di rischio prevista dalla legge n. 221 del 1988 non può essere sottoposta alla contrattazione collettiva, per il carattere di fissità e continuità, non provvisoria ed indipendente dal potere discrezionale dell'amministrazione erogatrice, che la qualificano come elemento di corrispettivo della prestazione lavorativa.

Gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice fanno parte, insieme con i magistrati, dell'ordinamento giudiziario a tutt'oggi attuato dal Ministero di grazia e giustizia e dai capi uffici. Il lavoro svolto non è paragonabile, ad esempio, a quello del personale dei Ministeri della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del Dipartimento per la funzione pubblica, sia per quanto riguarda la tipologia dell'attività e del lavoro, che per i rischi e le responsabilità conseguenti. Il lavoro particolare, peculiare degli ausiliari, rischioso per l'incolumità del personale, non è uguale nelle diverse amministrazioni. Da ultimo, il personale dell'Amministrazione della giustizia è stato anche riconosciuto personale esposto a grave rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371 (regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36).

Si è ritenuto, quindi, di presentare questa proposta di legge, di modifica dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio ai commessi giudiziari e ai conducenti di automezzi speciali anche per alleviare i compiti delle forze dell'ordine. I commessi giudiziari passano alla quarta qualifica. Essi devono assicurare l'apertura e la chiusura dei locali, la vigilanza sui beni ed impianti dell'amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, e controllare i sistemi di allarme. Sono inoltre addetti all'anticamera del pubblico ministero e del giudice ed eseguono ispezioni e controlli su persone e cose. Ecco perché si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge, con procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo le parole: « gli avvocati e procuratori dello Stato, » sono inserite le seguenti: « il personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia, ».

ART. 2.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia, addetto agli uffici del pubblico ministero e alle cancellerie giudiziarie, ovvero commessi giudiziari ed autisti giudiziari, viene esteso il trattamento previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come integrata dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in favore del personale di magistratura, con assorbimento del trattamento in godimento previsto dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a motivo della specifica attività prestata quale personale esposto a grave rischio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

2. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano a tutte le qualifiche.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, è resa pensionabile, corrisposta anche con la tredicesima mensilità, nonché computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

ART. 4.

1. Nel caso di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, l'operatore amministrativo della qualifica V, profilo professionale 4, di cui all'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, oltre a svolgere le mansioni indicate alla declaratoria di cui al numero 2) del citato profilo professionale, assiste il magistrato nelle istruttorie, nelle udienze civili e penali e in tutti gli altri casi in cui l'assistenza è prevista, e redige e sottoscrive i relativi verbali.

2. Nel caso di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, il dattilografo della qualifica IV, profilo professionale 7, di cui all'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, anziché svolgere le mansioni indicate alla declaratoria numero 3) del citato profilo professionale, cura l'archivio con la materiale preparazione, la fascicolazione, la conservazione e il riscontro di atti e documenti collaborando alla loro classificazione, se previsto: ossia conservazione degli atti del magistrato.

3. Nel caso di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, il collaboratore di cancelleria della qualifica VII, profilo professionale 175, di cui all'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, anziché svolgere le funzioni indicate alla declaratoria numero 10) del citato profilo professionale, come sostituito dall'allegato 1 annesso al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, compie tutti gli atti che la legge ed i regolamenti demandano al cancelliere.

ART. 5.

1. Il personale appartenente alla qualifica III - dipendente dall'Amministrazione della giustizia in servizio presso gli uffici del pubblico ministero e le cancellerie giudiziarie, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, anche in soprannumero, a causa dell'attività di ser-

vizio prestata in qualità di personale esposto a grave rischio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

ART. 6.

1. I commessi giudiziari inquadrati nel livello IV con quindici anni di servizio, conseguono la qualifica di commesso capo, livello V, e ad essi è, altresì, demandato il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio.

ART. 7.

1. Nel caso di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, l'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera della qualifica III, profilo professionale 24, di cui all'allegato *B* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, è inquadrato nella qualifica IV ed assume la denominazione di ausiliario giudiziario del pubblico ministero.

2. L'ausiliario giudiziario di cui al comma 1, vigila sui beni e sugli impianti dell'Amministrazione della giustizia e su quelli in custodia alla medesima, assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di norme e precise disposizioni, sui sistemi di allarme ed è addetto all'anticamera del giudice e del pubblico ministero. Durante il servizio esegue materialmente controlli ed ispezioni su persone o cose disposti dall'autorità competente. Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione della corrispondenza, di plichi e materiali. È addetto allo sportello ed alle segreterie di sicurezza.

ART. 8.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero ed alle cancellerie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e

conducenti di automezzi speciali, è riconosciuta dal Ministro dell'interno la qualifica di agente di pubblica sicurezza durante il servizio ed a tutti gli effetti a motivo dell'attività di servizio in qualità di personale esposto a grave rischio, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

ART. 9.

1. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati come segue:

a) quelli previsti ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5), nella misura di lire 8.000.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e mediante l'aumento dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-1065
Lire 500